INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 3

Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre

Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1988, non più in vigore dal 3 agosto 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-3-lavoratrici-coltivatrici-dirette-colone-e-mezzadre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it